



UNIONE TERRED'ACQUA

STATUTO

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI.....	4
ART. 1 - FINALITÀ.....	4
ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'UNIONE.....	4
ART. 3 - DURATA E SCIoglIMENTO DELL'UNIONE.....	5
ART. 4 - RECESSO E DECADENZA DALL'UNIONE.....	5
ART. 5 - STEMMA E GONFALONE.....	5
ART. 6 - FUNZIONI DELL'UNIONE.....	6
ART. 7 - MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE ALL'UNIONE.....	6
ART. 8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E SERVIZI TRASFERITI.....	6
ART. 9 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE.....	7
ART. 10 - STATUTO E REGOLAMENTI.....	7
ART. 11 - PARTECIPAZIONE.....	7
ART. 12 - REFERENDUM.....	8
ART. 13 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE.....	9
ART. 14 - SALVAGUARDIA DELLE SPECIFICITÀ TERRITORIALI.....	9
ART. 15 - PARI OPPORTUNITÀ ED IMPARZIALITÀ.....	9
TITOLO II – ORGANI DELL'UNIONE.....	9
ART. 16 - ORGANI DI GOVERNO.....	9
ART. 17 - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ O INCOMPATIBILITÀ.....	10
CAPO I - IL CONSIGLIO.....	10
ART. 18 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO.....	10
ART. 19 - PRIMA ELEZIONE. RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE.....	10
ART. 20 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	11
ART. 21 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO.....	11
ART. 22 - COMMISSIONI CONSILIARI.....	12
ART. 23 - REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	12
CAPO II – LA GIUNTA.....	12
ART. 24 - COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA GIUNTA.....	12
ART. 25 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	13
CAPO III – IL PRESIDENTE DELL'UNIONE.....	13
ART. 26 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE.....	13
ART. 27 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE.....	13
TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA.....	14
ART. 28 - DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI.....	14
ART. 29 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.....	14
TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA.....	15
ART. 30 - PRINCIPI GENERALI.....	15
ART. 31 - PRINCIPI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI UFFICI.....	15
ART. 32 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	15
ART. 33 - PRINCIPI IN MATERIA DI PERSONALE.....	16
ART. 34 - IL SEGRETARIO DELL'UNIONE.....	16
ART. 35 - PRINCIPI DI COLLABORAZIONE.....	16
ART. 35 BIS – TAVOLI TECNICO-POLITICI.....	16
TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ.....	17

<u>ART. 36 - FINANZE DELL'UNIONE.....</u>	<u>17</u>
<u>ART. 37 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....</u>	<u>17</u>
<u>ART. 38 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO.....</u>	<u>17</u>
<u>ART. 39 - REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA.....</u>	<u>17</u>
<u>ART. 40 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA.....</u>	<u>18</u>
<u>TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 41 - EFFETTI DELLO STATUTO.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 42 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 43 - PROPOSTE DI MODIFICA DELLO STATUTO.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 44 - NORMA FINALE.....</u>	<u>18</u>

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - Finalità

1. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento, realizzando, per le funzioni ad essa trasferite, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni aderenti attraverso una modalità di programmazione condivisa e partecipata nell'ambito territoriale di riferimento.
2. Nello svolgimento delle funzioni trasferite l'Unione persegue, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, a tutela delle identità, usi, costumi e tradizioni, finalità di:
 - miglioramento della qualità dei servizi erogati ai cittadini;
 - prossimità al cittadino e ai suoi bisogni in termini di presidio del territorio, di trasparenza amministrativa e di comunicazione sociale;
 - sviluppo del grado di adeguatezza e di efficacia delle risposte fornite alla comunità locale;
 - razionalizzazione della struttura amministrativa e organizzativa;
 - ottimizzazione del rapporto fra costi e benefici, ovvero fra risorse disponibili e risultati ottenuti in termini di efficienza e di economicità;
 - sviluppo dei processi di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa e alla vita della propria comunità sociale.
3. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni aderenti, le istituzioni e gli enti pubblici e tutti gli altri soggetti portatori di interessi generali e specifici che concorrono al soddisfacimento dei bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di innovazione e di efficientamento della Pubblica Amministrazione, allo sviluppo di relazioni positive e di percorsi di concreta partecipazione democratica alla vita delle comunità locali.
4. Il sistema di governo e quello di gestione dell'Unione operano e si organizzano privilegiando l'obiettivo di servizio nei confronti della propria comunità.
5. L'Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare così la loro articolata composizione prevista dalla costituzione, come un'unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento.
6. L'Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l'interesse del bene comune nel rapporto fra società e Pubblica Amministrazione locale.

ART. 2 - Istituzione dell'Unione

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1 e nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali e dalle leggi Regionali in materia, è costituita fra i Comuni di Anzola dell'Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, Sala Bolognese, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, l'Unione di Comuni denominata Terred'Acqua.
2. L'Unione è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
3. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione ha sede nel Comune di San Giovanni in Persiceto.
5. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi.

ART. 3 - Durata e scioglimento dell'Unione

1. La durata dell'Unione è a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse strumentali, finanziarie e del personale dell'Unione.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente trasferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione, anche se receduto prima dello scioglimento.

ART. 4 - Recesso e decadenza dall'Unione

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con propria deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, così come disciplinato dalla normativa vigente in materia di Statuti Comunali.
2. Fatto salvo il caso di scioglimento, a carico del Comune che delibera di recedere dal 50% delle funzioni e dei servizi svolti in Unione senza che abbia deliberato contestualmente il recesso dalla stessa, ne viene dichiarata la decadenza dall'Ente.
3. Il recesso o la decadenza devono essere deliberati entro il mese di aprile ed hanno effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
4. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
5. In caso di recesso o di decadenza da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione, perdendo comunque il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione.
6. Fatto salvo quanto previsto dall'art.3 per i casi di scioglimento dell'Unione, al Comune che delibera di recedere dall'Unione, verrà riconosciuto, in caso di patrimonio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti, qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile, una quota pari al valore stimato sulla base di una valutazione tecnico-economica.

ART. 5 - Stemma e gonfalone

1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione di Comuni "TERRED'ACQUA" e con lo stemma scelto dal Consiglio dell'Unione. Ai fini della comunicazione può essere utilizzato il solo acronimo "TERRED'ACQUA".
2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione nella foggia che verrà scelta dal Consiglio dell'Unione, accompagnato dal presidente o suo delegato.

3. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente all'Unione Terred'Acqua, fatta salva la facoltà di utilizzazione dello stemma da parte di terzi, con autorizzazione del Presidente dell'Unione.

Art. 6 - Funzioni dell'Unione

1. I Comuni aderenti, con deliberazione dei Consigli Comunali interessati, trasferiscono all'Unione l'esercizio di funzioni amministrative proprie o ad essi delegate, nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici locali e di attività istituzionali in genere se relative a funzioni di pertinenza della stessa Unione.
2. L'Unione esercita, in luogo e per conto di tutti o alcuni dei Comuni partecipanti, le seguenti funzioni e servizi: Servizio Informatico, Corpo di Polizia Municipale, Servizio Personale, Servizio di Polo Catastale, Ufficio di Piano Sociale, Sistema Museale, Ufficio Gare. L'Unione può svolgere ulteriori funzioni e servizi, previa deliberazione dei Consigli Comunali dei comuni aderenti di cui al comma 1 e dell'Unione.
3. Il trasferimento delle funzioni si perfeziona con la stipula della convenzione approvata dai consigli dei comuni aderenti e successivamente dal Consiglio dell'Unione.
4. A seguito del trasferimento delle funzioni e dei servizi, l'Unione diventa titolare di tutte le attività amministrative e finanziarie inerenti alla gestione trasferita ivi compreso le competenze prima riconducibili agli organi politici e burocratici dei singoli comuni.

ART. 7 - Modalità di trasferimento delle competenze all'Unione

1. Il trasferimento all'Unione delle funzioni di cui al precedente art. 6 si perfeziona con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione, con la quale si recepiscono le competenze trasferite di cui alla deliberazione di ciascun Consiglio Comunale interessato.
2. Con le deliberazioni dei Consigli Comunali di trasferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 6 si approvano le relative convenzioni, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le quali devono prevedere:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b) i rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) il trasferimento di personale;
 - d) il trasferimento di risorse strumentali;
 - e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - f) la durata;
 - g) le modalità di recesso.
3. Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del trasferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del trasferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.
4. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni trasferite, all'atto dell'approvazione della deliberazione di recepimento delle funzioni da parte del Consiglio dell'Unione.
5. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già trasferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di aprile di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

ART. 8 - Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

1. Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:
 - in economia, nei termini e limiti consentiti;

- mediante affidamento a terzi, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
 - con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.
2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

ART. 9 - Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite secondo un principio di proporzionalità da definire nelle singole convenzioni di trasferimento delle funzioni di cui al precedente art. 7. L'Unione adotta un sistema di controllo della gestione per assicurare un adeguato monitoraggio delle funzioni svolte e garantire una esatta suddivisione degli oneri fra i Comuni aderenti.
2. Nel caso di trasferimento di funzioni da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione e il controllo di gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

ART. 10 - Statuto e Regolamenti

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali.
3. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

ART. 11 - Partecipazione

1. L'Unione per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti.
2. L'Unione, insieme ai Comuni che la compongono, può sviluppare un sistema di relazioni con tutti i portatori di interessi generali e specifici presenti nelle sei comunità di riferimento, tale da consentire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni, nonché delle corrispondenti risposte da loro attese.
3. Attraverso i propri organi di Governo, l'Unione individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.
4. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte dell'Unione alle esigenze della propria comunità.
5. L'Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e

contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del territorio.

6. L'Unione predispone sistemi e strumenti di rendicontazione sociale della propria attività e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti, ai componenti, ai soggetti, agli utenti e ai cittadini della società, con il fine di rendere trasparente e verificabile alla propria comunità di riferimento i risultati della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.
7. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione sociale e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato secondo quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di Governo dell'Unione.

ART. 12 - Referendum

1. Il Presidente dell'Unione indice referendum consultivi o abrogativi, per questioni di rilevanza generale attinenti alle materie e conferimenti di competenza dell'Unione, quando lo richiede almeno una percentuale del 10% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, con sottoscrizioni raccolte su almeno la maggioranza dei Comuni, con un minimo del 7% dei residenti di ogni singolo Comune considerato per il raggiungimento di tale maggioranza. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni aderenti all'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano la maggioranza dei Consigli Comunali partecipanti all'Unione medesima, a maggioranza assoluta dei loro componenti.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
 - a) il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso, nonché le norme regolamentari di funzionamento degli organi dell'Unione;
 - b) il bilancio preventivo, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti riguardanti contributi tasse, tributi, tariffe e sanzioni;
 - d) i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
 - e) i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
 - f) gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione.
 - g) i provvedimenti che coinvolgano o interessino, direttamente od indirettamente, scelte di carattere urbanistico, compresa la pianificazione attuativa.
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità.
3. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un periodo di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato di Garanti, eletto dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il Consiglio dell'Unione deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, a condizione che abbia partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum abrogativi ed un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Non è ammesso lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di tre quesiti.
6. La proposta sottoposta a referendum non può essere nuovamente sottoposta alla consultazione prima di tre anni dalla precedente tornata referendaria e comunque per più di una volta nella medesima legislatura.

7. Nei 120 giorni precedenti le consultazioni elettorali provinciali e comunali (anche nel caso in cui sia interessato un solo Comune dell'Unione) non possono avere luogo referendum e non possono essere presentate proposte di referendum.
8. Il Regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, gli aventi diritto al voto, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, favorendo la partecipazione popolare.

ART. 13 - Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini possono presentare istanze, petizioni, proposte su qualsiasi materia di competenza dell'Unione dei Comuni di Terred'Acqua, per la tutela della collettività, in forma scritta e sottoscritta, indirizzate al Presidente dell'Unione secondo criteri e modalità definite da apposito regolamento.

ART. 14 - Salvaguardia delle specificità territoriali

1. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa trasferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di Governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune aderente può richiedere all'Unione la realizzazione di azioni o interventi peculiari nel proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti, assumendosi direttamente i relativi oneri aggiuntivi.

ART. 15 - Pari opportunità ed imparzialità

1. L'Unione, nelle proprie funzioni di Governo e Gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dall'etnia, dall'orientamento sessuale, dalla provenienza, dalle opinioni politiche, dalla religione, dall'abilità e dalla condizione economica.
2. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l'imparzialità della propria azione amministrativa.

TITOLO II – ORGANI DELL'UNIONE

ART. 16 - Organi di governo

1. Sono organi di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
3. Gli organi di indirizzo e di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
4. In tutti i casi di rinnovo i Sindaci eletti entrano immediatamente in carica anche negli organi dell'Unione.

5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.

ART. 17 - Cause di ineleggibilità o incompatibilità

1. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni di legge vigenti nell'Ordinamento delle autonomie locali.

CAPO I - IL CONSIGLIO

ART. 18 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da 24 componenti di cui:
 - a) i Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, quali membri di diritto;
 - b) n° 18 consiglieri comunali, ripartiti tra i comuni aderenti come da seguente schema:

	TOTALE CONSIGLIERI UNIONE	CONSIGLIERI DI MAGGIORANZ A	CONSIGLIER I DI MINORANZA	Sindaci
Anzola dell'Emilia	3	2	1	1
Calderara di Reno	3	2	1	1
Crevalcore	4	2	2	1
Sala Bolognese	2	1	1	1
San Giovanni in Persiceto	4	2	2	1
Sant'Agata Bolognese	2	1	1	1
<i>totali</i>	18	10	8	6
Totali componenti del Consiglio dell'Unione			24	

2. Il Consiglio adotta il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, fatte salve le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Allo stesso modo approva gli altri regolamenti riservati alla sua competenza per disciplinarne l'organizzazione e l'attività.
3. In caso di ingresso di un nuovo Comune nell'Unione o di recesso di un Comune aderente, con la deliberazione di cui all'art. 4 viene rideterminata la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun Comune, fermi restando i limiti di legge.

ART. 19 - Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di competenza del Sindaco ultimo presidente dell'Associazione Terred'Acqua precedentemente alla 'trasformazione'.
2. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i consiglieri per singolo Comune. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i consiglieri comunali di minoranza presenti nel consiglio comunale del comune partecipante. Nel rispetto del principio della non

ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza, indipendentemente dal gruppo consiliare di riferimento. Il voto è segreto e limitato ad una preferenza.

3. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto all'art.18 per ogni comune partecipante. In caso di parità di voti, si procede a sorteggio.
4. Ciascun Consiglio Comunale provvede all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.
5. Finché i Comuni non provvedono all'elezione dei propri rappresentanti, in via suppletiva e fino a successiva elezione, entrano a far parte del Consiglio dell'Unione, i consiglieri comunali di maggioranza e/o di minoranza che hanno avuto nelle elezioni la maggiore cifra individuale ed in caso di parità il consigliere più giovane di età.
6. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.
7. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del commissario fino a nuova nomina del consiglio comunale.
8. In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto per la nomina dei consiglieri dell'Unione.

ART. 20 - Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti, così come previsto al precedente art. 18 e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
4. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo istituzionale assegnato a ciascun consigliere dall'Unione. Esse sono disposte con avviso del Presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione.
5. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.

ART. 21 - Presidenza del Consiglio

1. Ai sensi dell'art. 18 comma 1 del presente Statuto, la convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco ultimo Presidente dell'Associazione Terred'Acqua, prima della trasformazione, il quale resta in carica sino all'elezione del Presidente del Consiglio.

2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, come previsto al precedente art. 18 a maggioranza assoluta degli stessi, nella prima seduta del Consiglio, subito dopo l'elezione del Presidente dell'Unione. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
5. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età. Il vicepresidente è eletto dal consiglio nella stessa seduta e con lo stesso metodo dell'elezione del presidente. Qualora il presidente sia espressione della maggioranza consiliare, il vicepresidente deve essere eletto tra i consiglieri di minoranza e viceversa.
6. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

ART. 22 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, come previsto dal precedente art. 18, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni stesse.

ART. 23 - Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti come previsto dal precedente art. 18, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.
2. Il regolamento per il funzionamento del consiglio regolamenterà, eventualmente, anche il funzionamento della conferenza dei capigruppo e dei gruppi consiliari.

CAPO II – LA GIUNTA

ART. 24 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente dell'Unione e dagli altri Sindaci dei Comuni aderenti.
2. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci sono sostituiti dai rispettivi Vicesindaco dei Comuni aderenti all'Unione alla partecipazione alle riunioni dell'organo.

ART. 25 - Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario e per i Dirigenti/Funzionari. In particolare provvede:
 - a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
 - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
 - c) a riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
 - d) ad adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;
 - e) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
 - f) presenta ai Consigli Comunali, insieme al Presidente dell'Unione, una relazione annuale sul funzionamento e sulla gestione dei servizi trasferiti, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.
3. Il Presidente può delegare ai singoli componenti la Giunta la cura di specifiche Aree di servizi e progetti dell'amministrazione dell'Ente.
4. La cessazione dalla carica di Sindaco determina anche la decadenza da componente della Giunta dell'Unione.

CAPO III – IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 26 - Elezione del Presidente dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dal Consiglio, nella prima seduta dello stesso, tra i Sindaci aderenti all'Unione, l'elezione avviene a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, come previsto dal precedente art. 18. In caso di parità sarà eletto il più anziano d'età. Con la stesse modalità verrà eletto il Vicepresidente.
2. Il Presidente dura in carica 24 mesi. L'elezione del nuovo presidente dovrà avvenire entro 60 giorni dalla scadenza del mandato di Presidente, nel frattempo la carica sarà ricoperta dal Presidente uscente. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco nel Comune di provenienza determina la contestuale decadenza dall'Ufficio di Presidente dell'Unione. In tale caso si provvede ad una nuova elezione, entro 60 giorni dalla decadenza.
3. in caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente, la carica verrà esercitata, momentaneamente, dal Sindaco più anziano d'età.
4. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente la nuova elezione dovrà avvenire entro 60 giorni dalle dimissioni. Il Presidente resterà in carica fino all'elezione del successore.
5. Qualora, per qualunque causa non si proceda alla nuova elezione del presidente, nel termine di 60 giorni dalle dimissioni o dalla decadenza, la carica verrà coperta dal Vicepresidente o dal Sindaco più anziano di età. Trascorsi ulteriori 60 giorni si procederà all'alternanza semestrale della Presidenza.

ART. 27 - Funzioni del Presidente

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione. Esso esercita per l'Unione, le funzioni a lui attribuite dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In particolare il Presidente:

- a) rappresenta l'Unione e presiede la Giunta;
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con le Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
- c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati;
- d) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione;
- e) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta.
- f) presenta ai Consigli Comunali, insieme alla Giunta dell'Unione, una relazione annuale sul funzionamento e sulla gestione dei servizi trasferiti, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

ART. 28 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:
 - a) i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b) i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - c) i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - d) i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine disciplina con regolamento, le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

ART. 29 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
 - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
2. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. L'Unione riconosce la partecipazione civica quale metodo privilegiato per la formazione delle proprie scelte politico-amministrative, favorendo a chiunque ne abbia diritto l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.

4. L'Unione ha un proprio albo pretorio on-line dove vengono pubblicati, secondo l'ordinamento degli enti locali, i provvedimenti assunti dagli organi dell'unione.
5. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.
6. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 30 - Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione, ciascuno per le materie di propria competenza, individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio personale, l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.
5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il processo di pianificazione strategica dell'Unione deve essere improntato su una adeguata metodologia di lavoro che tenda al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

ART. 31 - Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

ART. 32 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.

2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio dell'Unione in applicazione dei principi generali contenuti dallo Statuto.

ART. 33 - Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Il personale comunale assegnato agli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione, è trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.
4. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
5. Salvo che i Comuni non dispongano diversamente in caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi l'esercizio da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza, ovvero nei ruoli organici dei comuni che hanno messo a disposizione la propria capacità di assunzione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia al momento e dei vincoli di bilancio degli Stessi Enti.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.
8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, secondo le disposizioni normative vigenti al momento.

ART. 34 - Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario con compiti di collaborazione e consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente, oltre a competenze che gli vengano conferiti dal Presidente dell'Unione.
2. Il Segretario è nominato dal Presidente dell'Unione tra i Segretari dei Comuni aderenti.

ART. 35 - Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica, anche attraverso un comitato tecnico costituito dai Segretari Comunali degli stessi Comuni aderenti, che si riunirà con cadenza periodica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

ART. 35 bis – Tavoli tecnico-politici

1. I tavoli tecnico-politici sono organismi di raccordo tra i Comuni e l'Unione relativi alla gestione dei seguenti servizi: finanziario, corpo unico di P.M., S.I.A.T., Servizio Unico del Personale, Ufficio di Piano e Ufficio Gare.
2. La composizione dei tavoli tecnico-politici può essere proposta dal Presidente dell'Unione di concerto con il Sindaco, Assessore della Giunta, di riferimento, possono farne parte anche gli Assessori dei Comuni costituenti l'Unione.
3. I tavoli tecnico-politici esercitano attività di impulso, di valutazione e di supporto alle attività istruttorie preliminari e propedeutiche alla formazione delle decisioni.
4. La partecipazione ai tavoli di cui al comma 1 non comporta la corresponsione di rimborsi spese o compensi alcuno a carico dell'Unione.
5. Le attività dei tavoli tecnico-politici saranno oggetto di relazione nelle commissioni competenti ed in sede consiliare da parte dei sindaci delegati.

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ

ART. 36 - Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera non efficace.

ART. 37 - Bilancio e programmazione economico-finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è triennale, ed è redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo nr. 118/2011.

ART. 38 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. L'Unione adotta un sistema di controllo di gestione per consentire un monitoraggio strategico circa l'attuazione delle funzioni ad essa attribuite dai Comuni aderenti e la verifica dei risultati ottenuti, in termini qualitativi e quantitativi.

ART. 39 - Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Il suddetto organo monocratico dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui al precedente art. 38.

ART. 40 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia.

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 41 - Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione, che decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, comporta la cessazione contestuale dell'Associazione Intercomunale Terred'Acqua e il suo scioglimento.
2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dalla medesima e le attività e passività transitorio automaticamente nel bilancio dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i comuni aderenti all'Associazione continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione della delibera di trasferimento all'Unione che ridefinisce le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata.
4. Fino al trasferimento all'Unione delle funzioni o servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, e comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione Terred'Acqua vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.

ART. 42 - Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, compreso il regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di San Giovanni in Persiceto, quale Comune sede dell'Unione.
2. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 40 tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

ART. 43 - Proposte di modifica dello Statuto

1. Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 10 si applicano anche alle proposte di modifiche statutarie.

ART. 44 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Lo Statuto è reso pubblico in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo dell'Unione.